

Comune di Montemurlo

Disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini delle occupazioni di cui alla presente disciplina, si applica il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 25 del 22/03/2007, salvo quanto appresso modificato o derogato.
2. La presente disciplina riguarda esclusivamente l'occupazione di suolo pubblico attraverso la posa di strutture amovibili come dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione ed è applicabile agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 L. 287/1991 e alla L.R. Toscana 62/2018 (art. 47: 1. Ai fini del presente capo, si intende: a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio; b) per superficie di somministrazione, l'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi; c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a)).
3. La richiesta di occupazione di suolo pubblico di cui alla presente disciplina deve essere presentata in modalità telematica (via PEC firmata digitalmente o via email con allegato il documento di identità del firmatario) al Sueap del Comune di Montemurlo (comune.montemurlo@postacert.toscana.it, suap@comune.montemurlo.po.it, sul modello allegato, esente bollo, corredata da planimetria. La stessa si intende accolta decorsi **cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione**, salvo siano necessari adeguamenti successivi riguardanti la sicurezza della mobilità.
4. Il Sueap, nel suddetto termine di conclusione del procedimento, procede ad acquisire i pareri dei servizi comunali coinvolti, ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Si intende comunque acquisito il parere favorevole del servizio interessato decorsi tre giorni dalla sua richiesta da parte del Sueap.
5. In caso di prescrizioni riguardanti le interferenze con la mobilità pedonale e motorizzata, l'esercente dovrà adeguarsi alle direttive comunicate dal responsabile Sueap.
6. E' consentito occupare, per la posa delle strutture di cui al punto 2., aree attigue agli esercizi di somministrazione, sia ampliando la superficie già autorizzata sia con nuova occupazione, fino a un massimo di 200 mq.
7. Quando l'occupazione riguarda aree a parcheggio lungo strada, non possono essere occupati più di quattro stalli, e dovranno essere precisate le modalità di messa in sicurezza dei clienti.
8. Resta ferma l'osservanza di tutte le regole del distanziamento interpersonale e di quelle necessarie a garantire la fruibilità dell'area da parte dei pedoni e l'accesso da parte dei mezzi di soccorso.

9. Il posizionamento delle strutture oggetto della presente disciplina può essere ammesso anche sul lato opposto della strada rispetto all'ubicazione dell'esercizio di somministrazione: **il silenzio assenso si forma decorsi sette giorni lavorativi dal momento della presentazione.**
10. Restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti. Il servizio all'aperto è consentito fino e non oltre le 24,00. L'esercente resta responsabile di avvertire la Polizia Municipale in caso di assembramenti di persone, pena la revoca dell'occupazione di suolo pubblico e salvo ulteriori provvedimenti del Prefetto.
11. E' fatto carico agli esercenti di provvedere a ogni misura di contenimento epidemiologico, mediante la sanificazione degli arredi secondo i protocolli e le ordinanze vigenti in materia.
12. L'amministrazione potrà limitare le occupazioni di cui alla presente disciplina per specifiche necessità di manifestazioni o altre esigenze di interesse pubblico, ivi compresa la possibilità di rimessaggio giornaliero delle attrezzature.
13. La presente disciplina si applica dalla data di approvazione della relativa deliberazione di Giunta al 31 ottobre 2020, salvo proroga.